This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 693 222

LA SCUOLA POSITIVA

DI

DIRITTO CRIMINALE

DI

ENRICO FERRI

PROFESSORE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

NELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

SIENA
ENRICO TORRINI
LIBRAIO EDITORE
1883.

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

LUIGI LUCCHINI

Received December 20, 1930

Digitized by Google

LUCCHINI

Crim
1881

LA SCUOLA POSITIVA

DI

DIRITTO CRIMINALE

DI

ENRICO FERRI

PRELEZIONE

AL CORSO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

NELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

PRONUNCIATA

il 18 Novembre 1882

SIENA
ENRICO TORRINI
LIBRAIO EDITORE
1883.

Digitized by Google

CR TX
F

DEC 20 1930

Siena, Tip. Sordo-muti

Digitized by Google

Al Lettore,

Pubblico questa prelezione, col solo scopo di chiarire alcune idee e di togliere molti pregiudizii intorno al nuovo indirizzo delle scienze criminali e penali.

Accennandone le ragioni storiche e gli intendimenti pratici, spero di mostrare, da una parte, come la nuova scuola non sia l' effetto, più o meno arbitrario, di vedute personali; ma sia invece l' espressione scientifica di idee oramai radicate nell' opinione pubblica sulla discordia fra molte astrazioni, giuristiche e i fatti quotidiani, e quindi sulla necessità di toglierne gli inconvenienti ed i pericoli.

D' altra parte, spero di scemare le preoccupazioni sulle pretese conseguenze della scuola positiva, che soltanto da chi non le conosce si credono rivoluzionarie e favorevoli ai malfattori, mentre invece, nell' ordine pratico, unico effetto delle nuove idee è quello di affermare scientificamente e di proporre i mezzi adatti nella necessità di una maggiore difesa sociale contro gli attacchi dei delinquenti.

Siena, 27 novembre 1882.

ENRICO FERRI

Digitized by Google

Digitized by Google

Signori,

Avendo l'onore di parlarvi oggi per la prima volta da una cattedra di questa illustre Università degli studi, un'onda varia di sentimenti mi commove.

Prima tra essi la gratitudine somma a questa insigne Facoltà di Giurisprudenza, che additando all'Onorevole Ministro il mio nome, per succedere all'egregio collega, passato in altro Ateneo, mentre assecondava i miei voti più caldi, ha dato a me la ragione prima per mitigare la trepidanza colla prova di un'anticipata benevolenza e fiducia.

Ed un altro sentimento m'incoraggia: la lieta speranza, che almeno l'assiduità del lavoro e il grande amore per la scienza, compensando la inferiorità delle mie forze all'ardua méta, varranno a conservarmi questa benevolenza dei colleghi e ad acquistarmi l'affetto dei miei nuovi, più che discepoli, amici e compagni di studio. Poichè, nella difficile lotta per l'esistenza scientifica, alla quale dedichiamo gli anni migliori della vita, due soli, due grandi conforti noi abbiamo: l'aspirazione di concorrere per nostra parte, sia pur minima, al

Digitized by Google

progresso infinito della scienza, che è causa prima di ogni progresso umano; e la dolce e cara corrispondenza di affetti e di idee coi giovani nostri collaboratori, ai quali, come a noi, i destini della Patria, mentre imposero alle forti generazioni, che ci hanno preceduti, di riconquistarne l' indipendenza coll' eroismo e col martirio, impongono oggi ben altro lavoro e forse non meno difficile: l' ordinamento graduale della società secondo le leggi naturali, scrutate dalla scienza.

Ma qui appunto, avendo oggi stabilito di presentarvi il riassunto delle idee, che svolgerò nel mio corso e che rappresentano una nuova fase nella evoluzione della scienza criminale, mi sprona un altro sentimento: il desiderio di accennarvi prima le ragioni storiche e naturali, onde si è originata la nuova scuola positiva di diritto criminale, per mostrare come questa altro non sia che una fra le tante manifestazioni di quell' indirizzo sperimentale del pensiero moderno, che, sovrano già da gran tempo nelle scienze fisiche e naturali e causa della loro straordinaria fecondità, va espandendosi oramai a tutte le scienze morali e sociali.

I.

È legge psicologica umana, che ogni innovazione, in qualsiasi ordine di fatti, abbia a destare la diffidenza di chi assiste ai primi tentativi di essa. E questo sentimento di conservazione non solo è legittimo ma è necessario, purchè non trascenda però all' estrema illusione di impedire ogni altra

Digitized by Google

aspirazione progressiva, che alla sua volta è legittima ed altrettanto necessaria al bene della società, la vita della quale è appunto la risultante di quelle due tendenze, opposte fra loro, ma concordi nell'ultimo fine. Così Spencer diceva, che ogni progresso avvenuto è un ostacolo ai progressi avvenire; perchè ognuno, che abbia dedicato la sua vita ad ottenere una qualche riforma, un qualunque avanzamento, naturalmente soggiace, e soltanto poche menti privilegiate possono sottrarsi, all'illusione che quello sia il termine ultimo dei miglioramenti umani, e credendo di aver toccato, esso, il *non plus ultra,* rivoluzionario ieri, diviene oggi conservatore. Ma l'osservatore, che, sollevandosi sopra la ristretta cerchia dei sentimenti individuali, vede l'evoluzione umana nel suo andamento complessivo, riguarda le cose in un orizzonte ben più vasto e libero.

Così è avvenuto, che quando una persona, che ora non importa nominare, in un libro, che aveva tutti i difetti delle prime opere giovanili, ebbe a parlare di un rinnovamento del diritto criminale, piovvero le accuse di « nihilismo scientifico », di « mania innovatrice », di « sconvolgimenti morali e sociali » ecc. ecc.

Ma quella persona, che, trovandosi per i suoi studi nel campo giuridico, altro non faceva se non raccogliere e coordinare le idee, sparse già nelle altre scienze naturali e psicologiche, e già vive nella coscienza comune di un dissenso fra molte astrazioni giuristiche ed i fatti palpitanti delle Corti di Assise e dei Tribunali; quella persona proseguiva,

Digitized by Google

calma e fidente, il suo studio e, riconoscendo appunto in quelle opposizioni un fenomeno psicologico naturale, una sorte inevitabile ad ogni innovatore, per quanto modesto e debole, lasciava che le idee seguissero spontaneamente la loro evoluzione.

Ed infatti l' idea avanzata nel campo giuridico, ha seguìto un rapidissimo movimento di espansione, e mentre in quella persona è andata sempre meglio delineandosi e fortificandosi di nuovi studi, ha trovato, in Italia e fuori, fra giuristi e naturalisti e sociologi, una falange sempre più numerosa e concorde di seguaci, che le danno diritto oramai di affermarsi come una nuova scuola scientifica, che ha un comune indirizzo ed un comune patrimonio di idee e di aspirazioni (1). E questo, non per merito di quella persona, ma unicamente perchè quella idea, già avanzata isolatamente da questo o quel naturalista e già svolta nel campo antropologico specialmente dalle opere del Lombroso, non aspettava altro che una voce qualunque, che ne ripetesse l' eco nel campo giuridico. Non aspettava altro per sbocciare ed espandersi, perchè essa era ed è già nell' aria che respiriamo, era ed è

(1) Due organi speciali ha già la nuova scuola: in Italia, nell' *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale* (Torino, Loescher editore, dal 1880 in poi); in Germania, nella *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft* (Berlin, Guttentag, dal 1881 in poi). Di quest' ultima, il valente direttore, prof. von Liszt, pubblica nell' ultimo fascicolo la sua prolusione all' Università di Marburg *(Der Zweckgedanke im Strafrecht)*, in cui, all' infuori di certe espressioni su alcune « opinioni rivoluzionarie » della nuova scuola Italiana, che speriamo saranno chiarite in questo scritto nel loro senso niente affatto rivoluzionario, l' illustre A. propugna, in sostanza, le principali tra quelle conclusioni della scuola positiva, che riassumeremo appunto nella seconda parte di questo scritto.

Digitized by Google

l' espressione ultima di un disagio ormai evidente fra molte teorie criminali e la giustizia pratica.

L' insufficienza delle pene, finora usate, a rattenere i delitti; l' aumento continuo delle recidive; le conseguenze pericolose e talvolta assurde di teorie sulla pazzia ragionante e sulla forza irresistibile, applicate a sproposito e sovrapposte alle teorie mistiche sull' imputabilità morale dell' uomo; l' esagerazione di alcune forme procedurali; l' innesto inorganico di istituzioni straniere sul vecchio tronco della nostra procedura; tutto questo, ed altro ancora, reclamava e reclama nella coscienza comune un rimedio scientifico e legislativo, che tolga certi abusi evidenti, che sono a tutto favore dei delinquenti e a tutto pericolo degli onesti.

Ebbene questo è lo scopo pratico della scuola positiva di diritto criminale, che, si noti bene, non si presenta già per abbattere tutto quanto si è fatto finora nella scienza, ma si presenta invece come uno svolgimento ulteriore di questa stessa scienza criminale, di cui essa accetta quella parte di principii e di teoriche, che sia riprovata vera dalla osservazione dei fatti, criterio unico di quella scuola.

E mi è caro quì di affermare questo fatto, non solo perchè vero, ma anche perchè nella Toscana, forse più che altrove in Italia, sarebbe malaugurato ogni altro intendimento: nella Toscana, dove l' Italia, che già vide rispecchiata nella sua luce più splendida la potenza artistica e letteraria del suo popolo, riconosce ben anche il primato nella scienza criminale moderna.

Digitized by Google

Senza ricercare negli archivi nomi più o meno meritamente dimenticati, quando io avrò nominato Mori e Puccioni, Carmignani e Carrara, voi vi troverete dinnanzi alla più grande manifestazione italiana delle scienze criminali, nello studio della legislazione pratica e della teoria filosofica. Tanto grande questa manifestazione, che nel campo scientifico, io oso affermare, che, in Italia, dopo Carmignani e Carrara la scienza criminale ha fatto ben poco di più. Molti altri ed illustri criminalisti conta, nel nostro secolo, l'Italia, detta ben anche la patria del diritto penale: tra i morti, sommo ed ancora apprezzato meno del suo altissimo valore, il Romagnosi, potente se altri mai per tempra positiva dell'intelletto; tra i vivi, parecchi noti ad ognuno, dei quali mi è caro ricordare qui, con affetto pari all'altissima stima, il mio maestro Pietro Ellero. Ma pare a me che il venerando professore di Pisa segni il limite più alto della scuola classica di diritto criminale, e dopo di lui ogni lavorìo scientifico siasi ridotto a sole, per quanto ardue, innovazioni parziali, senza che alcun grande principio scaturisse a ridare un nuovo e potente slancio a questa scienza criminale, che da parecchi anni, eccettuati i lavori già noti dei più valenti professori, non ha dato nè dà alcuna nuova opera, che valga a mantenere all'Italia il suo primato nella scienza di Beccaria. E questo è sintomo ben grave, perchè evidentemente la vitalità di una scuola scientifica si manifesta irresistibilmente sia nel numero e nel valore degli studiosi che si dedicano ad essa, sia nella copia e nella importanza

Digitized by Google

dei nuovi lavori, ch' essa sappia ispirare ai proprii cultori.

La ragione storica di questo fatto sta in ciò, che il Carrara, e con lui i più illustri moderni rappresentanti della scuola classica italiana, riassumono e splendidamente chiudono il glorioso ciclo scientifico iniziato dal Beccaria.

Voi sapete, che nè i Romani, così grandi nel diritto civile, nè i pratici del medioevo avevano saputo sollevare il diritto criminale a dignità di sistema filosofico. Fu il Beccaria, che, sebbene guidato più dal sentimento che dal rigore scientifico, diede uno straordinario impulso alla scienza dei delitti e delle pene, e fu seguìto da una pleiade di filosofi del diritto.

Il Beccaria aveva riassunto le idee ed i sentimenti, che serpeggiavano tra i filosofi e nella pubblica opinione del suo tempo (1). Ma delle varie correnti scientifiche, che avrebbero potuto svolgersi dal germe del suo libro immortale, una prevalse sulle altre, specialmente in Italia, che divenne la scuola classica di diritto criminale. Questa scuola aveva ed ha uno scopo pratico: *la diminuzione*

(1) Veggasi, a questo proposito, la recentissima opera importante di A. Desjardine — *Les cahiers des États Généraux en 1789 et la législation criminelle*, Paris, 1883, ove, nell' Introduzione, è tratteggiato benissimo lo stato dell' opinione pubblica a quel tempo, che reclamava la riforma delle leggi criminali. E vi si parla anche delle ostilità e delle accuse di « sconvolgimento sociale », incontrate allora dagli innovatori del diritto criminale; di cui gli odierni rappresentanti, e successori, dimenticando di essere i rivoluzionari di cento anni fa, ripetono contro la scuola positiva le stesse identiche accuse, che, certo, non arresteranno il cammino delle nuove idee, come quelle non impedirono il trionfo delle idee, che ora sono ortodosse.

Digitized by Google

delle pene e l' abolizione di molte fra esse, come nobile e generosa reazione contro l' empirismo feroce del Medio Evo; ed aveva ed ha un indirizzo teorico: *lo studio aprioristico del reato, come ente giuridico astratto*.

Qualche altra corrente si è determinata nel nostro secolo, per esempio la scuola correzionalista, propugnata con tanto vigore dal Roeder, sotto l' aspetto dell' emenda *morale* e dell' emenda *giuridica;* ma essa, quantunque raccogliesse intorno a sè in Germania, meno in Italia ed in Francia, ma più in Ispagna, seguaci ardenti e convinti, e quantunque rappresentasse essa pure una filantropica reazione ai sistemi carcerarii del Medio Evo, che tuttora vivono, più o meno, tra noi; essa, dicevo, non ha potuto avere lunga vita come scuola autonoma, perchè troppo facilmente soggetta alle immediate e continue smentite dei fatti al suo principio cardinale. Quasi organo di sopravvivenza, vige ancora nelle altre scuole criminali il principio che la pena deve emendare il delinquente; ma, oltre che questo principio è posto dai più in linea secondaria di diritto, le nuove osservazioni antropologiche, psicologiche e statistiche hanno dato ad esso l' ultimo colpo, come teoria fondamentale, avendo posto in luce che, *sotto qualunque regime penitenziario,* vi sono sempre dei tipi di delinquenti, molto numerosi, pei quali l' emenda è assolutamente impossibile, perchè dominati da un' anormale costituzione organica e psichica. L' obbligo e l' utilità dell' emenda resta, anche per la scuola positiva, quando essa sia possibile, in alcune categorie di

Digitized by Google

delinquenti, d' occasione e per passione improvvisa; ma, come ragione cardinale di una teoria scientifica, quel principio è oramai morto, o per lo meno agonizzante.

Sola adunque la scuola classica prevalse in Italia, con talune parziali discrepanze di vedute personali in questo o quel criminalista, ma unica, come insieme generale di principii e di conseguenze. E mentre nella vita pratica essa ha già ottenuto in massima parte il suo scopo, con una larghissima, e talvolta soverchia, mitigazione delle pene; nella vita teorica essa ha dato al mondo scientifico, dopo tanti altri capolavori dei criminalisti italiani, il *Programma* insuperato del Carrara, nel quale appunto, dal principio posto *a priori*, che « il reato è un ente giuridico, un' infrazione e non un' azione », sono dedotte, col solo sussidio di una meravigliosa potenza logica, tutte le principali conseguenze giuridiche astratte, di cui quel principio era suscettibile.

E la speculazione teorica, nei moderni criminalisti italiani, è andata tanto in alto, che ancora, dopo venti anni di lavori preparatorii, il legislatore italiano non ha potuto dare una forma positiva, e quasi direi nazionale, a quelle speculazioni. E questo fatto, se ha certamente altre ragioni di ordine storico e politico, soprattutto però dipende, a mio avviso, da questo, che per una parte quelle astrazioni giuridiche si sono, spesso, troppo allontanate dalla realtà dei fatti quotidiani, e per altra parte, essendo esse, in massima parte, frutto di opinioni personali ed aprioristiche anzichè di osservazioni

Digitized by Google

positive dedotte dalla base comune dei fatti osservati, avveniva ed avviene che i principii da formulare nel nuovo Codice Penale variavano e variano, talvolta sostanzialmente, col variare dei criminalisti chiamati, nelle epoche diverse, a prepararne il progetto.

Orbene, giunta quella corrente scientifica della scuola classica al suo massimo sviluppo, non resterebbe ai nuovi cultori del diritto criminale che un compito altrettanto modesto quanto sterile, se volessero rimanere in quell' ordine di idee: il compito cioè di commentare i classici trattati, perdendo, come alcuni fanno, il tempo migliore nella vuota discussione delle formule e dei sillogismi; mentre vi è un fatto doloroso, che, fuori delle scuole, reclama l' indagine scientifica ed i provvedimenti sociali: il fatto, rivelato dalle statistiche criminali, che la deliquenza segue un continuo aumento e le pene, finora applicate, mentre non valgono a difendere la società degli onesti, corrompono anche di più quella dei disonesti (1).

(1) Vi è ora la tendenza in alcuni di affermare che in Italia la statistica della delinquenza segna dei consolanti ribassi, chi per osservazione spregiudicata dei fatti statistici, e chi pel fine preconcetto di riparare, in parte almeno, queste obbiezioni pratiche sui risultati ottenuti finora dall' applicazione delle teorie criminali classiche. Ma, non potendo trattare qui l' argomento in esteso, basta osservare: I°, che finora, per unanime consenso, le statistiche criminali in Italia sono state, purtroppo, e sono una rappresentazione molto inesatta della realtà; II°, che noi parliamo, non di aumenti o di diminuzioni, che possano verificarsi in qualche anno isolato, per le solite fluttuazioni dei fatti sociali, ma parliamo di aumento generale nel corso di molti anni; ciò che si può verificare nei paesi che hanno delle lunghe serie di statistiche criminali, come la Francia, e non si può invece vedere per l' Italia, che, per ragioni storiche evidenti, non ha codesta serie continua di statistiche annuali.

Digitized by Google

Ed allora, da pochissimi anni, si è determinato nella scienza criminale un nuovo movimento, che, in nome del metodo positivo, mira a compiere un nuovo progresso, come la scuola classica lo compiva negli ultimi cento anni, e come altre scuole ne compiranno sempre nei secoli avvenire.

E prima di tutto bisogna togliere l' idea incompleta, espressa da qualche giurista e dallo stesso Lombroso (1), che questa nuova scuola altro non sia che un parziale connubio, una simpatica alleanza fra diritto penale ed antropologia criminale: no, essa è qualche cosa di più ed ha un valore, scientifico e pratico, assai più grande: essa è l'applicazione del metodo sperimentale allo studio dei delitti e delle pene, e quindi, come tale, mentre porta nel recinto del tecnicismo giuridico astratto l' alito delle nuove osservazioni fatte non solo dall' antropologia criminale, ma dalla statistica, dalla psicologia, dalla sociologia, rappresenta veramente una nuova fase nell' evoluzione della scienza criminale.

In Italia il metodo positivo è cosa ormai vecchia, poichè nacque col rinascimento per opera di Galileo e degli altri che gli fanno corona. Soltanto accadde, che l' applicazione di questo metodo, mentre si era fatta con poco scalpore nelle diverse scienze fisiche e naturali, desta invece molta diffidenza quando si trasporta nel campo morale e so-

(1) *Ueber den Ursprung, das Wesen und die Bestrebungen der neuen anthropologisch-kriminalistischen Schule in Italien* — nella *Zeitsch. f. die ges. Strafr.* B. I, H. 1. —

Digitized by Google

ciale; mentre è evidente che, se codesto metodo è stato così fecondo in alcune scienze, non vi è ragione perchè non debba esserlo in tutte le altre, giacchè tutte le scienze hanno una identica natura sostanziale ed un identico scopo: lo studio della natura e la scoperta delle sue leggi a beneficio dell' umanità.

E ciò è tanto vero, che mentre col metodo aprioristico, la filosofia non seguiva, come dice Spencer, che un processo di continui suicidii, perchè ogni filosofo abbatteva i sistemi precedenti, innalzandone uno proprio, destinato a sua volta ad essere abbattuto dai successori; col metodo sperimentale invece, le scoperte fatte e verificate una volta, lo sono per sempre e stanno incrollabili quanto i fatti, da cui furono ricavate. E mentre nella filosofia metafisica si osservò troppo spesso una diametrale opposizione di sistemi incompatibili, perchè partoriti dalla sola fantasia del pensatore rinchiuso nel suo gabinetto di studio; nella filosofia positiva invece non vi sono che parziali differenze di interpretazioni personali, rimanendo unica la base comune, come unico è il fatto osservato.

Ma è un' altra legge psicologica questa, che l' uomo si preoccupa delle scienze tanto più quanto esse sono o sembrano più vicine ai suoi sentimenti ed ai suoi interessi personali.

E perciò quando Galileo propugnò l' uso del metodo positivo nelle scienze fisiche, ben pochi protestarono o n' ebbero diffidenza, tranne quelli che vedevano in certe scoperte un' opposizione alle loro

Digitized by Google

credenze od ai loro interessi di casta. Ma, in sostanza, finchè quel metodo si tenne alle scienze lontane dall' uomo, astronomia, fisica, chimica, zoologia, botanica ecc., le opposizioni non furono grandi.

Ma pochi anni fa venne Claudio Bernard e volle applicare quel metodo alla fisiologia umana, abbattendo le vecchie fantasie metafisiche del vitalismo ed altro. Anche allora il campo fu levato a rumore, ma tuttavia ritornò presto il silenzio, perchè la fisiologia si credeva ancora lontana dalla parte morale dell' uomo.

Strepitosa invece fu la battaglia quando Comte in Francia, Spencer in Inghilterra, Ardigò in Italia, Wundt in Germania vollero estendere il metodo positivo allo studio morale o psicologico dell' uomo. I sentimenti abitudinari ed ereditati, le credenze religiose si credettero per primi minacciati da questo tentativo e insorsero potenti, mentre fortunatamente senso comune, religione e scienza si svolgono in sfere diverse, che ammettono ogni sicurezza di coesistenza. Soltanto, più si estende il dominio della scienza e più si restringe quello del grossolano senso comune e della religione, perchè nell' individuo, come nell' umanità, intelligenza e sentimento hanno, per regola, un andamento inverso, od almeno lo sviluppo prevalente dell' intelligenza se non diminuisce affatto il sentimento, lo domina e lo trasforma. Talchè se si volesse fare una specie di graduazione psicologica dell' uomo, si potrebbe dire, che prima vi è l' osservazione comune e disgregata dei fenomeni naturali ed è il meno elevato

Digitized by Google

grado; dov' essa non giunge, arriva la scienza. che altro non è se non una osservazione coordinata e sistematica dei fatti; e dove non giunge la scienza a spiegare i problemi ultimi della vita, ivi giunge la fede, colla percezione vaga dell' ignoto, a cui l' uomo ha sempre aspirato ed aspirerà.

Ma anche la psicologia oramai è diventata scienza positiva e il mondo vi si accomoda perfettamente, e le nuove generazioni si succedono a svolgerne sempre meglio la nuova vita.

Quando poi venne chi voleva applicare lo stesso metodo positivo alle scienze sociali, e specialmente alle due più vicine alla vita quotidiana, la economia politica e il diritto penale, allora crebbero a dismisura i sospetti e le opposizioni, vedendo in ciò la sola pretesa minaccia di uno sconvolgimento economico e giuridico della società, perchè gli interessi, creduti in pericolo, non lasciano scorgere serenamente il cammino generale delle idee ed i suoi benefici effetti.

Ma quale ragione vi sarebbe per negare alle scienze sociali quell' estensione del metodo positivo, che già rese così grandi servigi in ogni altra disciplina? Evidentemente nessuna, per chi si elevi a queste larghe vedute sulla evoluzione scientifica dei nostri tempi.

Infatti s' incontrano ad ogni passo gli esempi di questo continuo espandersi, nei nostri tempi, del metodo positivo ad ogni ramo dello scibile umano.

Anche fuori della scienza, noi assistiamo appunto ad un nuovo movimento dell' arte moderna,

Digitized by Google

pel quale, in nome sempre del metodo sperimentale, ai tipi fantastici del romanticismo e dell' accademia si vuol sostituire lo studio del vero e del vivo; e si compie così una evoluzione progressiva, che ben a ragione accorda la vita dell' arte col ritmo generale del pensiero moderno.

Ma per rimanere nel campo scientifico, vi sono altri esempi, che a me sembrano rafforzare stupendamente le nostre aspirazioni coll' autorità incontestabile dell' esperienza già fatta in altre scienze.

Si sa che fino al principio del nostro secolo ed anche più tardi, la medicina pratica aveva seguito sempre un metodo, quasi direi, metafisico ed astratto. In medicina si faceva esclusivamente della nosologia, e cioè si studiavano e si descrivevano e si curavano i morbi, le malattie, come entità astratte e in modo astratto. Il medico, al letto dell' ammalato, ne metteva in linea affatto secondaria la persona, e si curava soltanto di scoprire qual morbo ne travagliasse la compagine: convintosi che, per esempio, era la febbre, la flogosi od altro, egli prescindeva dall' ammalato, e, ricorrendo alle sue cognizioni nosologiche, combatteva la febbre, la flogosi, in sè e per sè, come enti astratti. Fosse di temperamento sanguigno o linfatico o nervoso l' individuo ammalato, fosse questa o quella la causa del disordine organico, non importava: la febbre era la febbre e bisognava combatterla così.

Ma poi nella medicina pratica si è determinato un nuovo movimento, nel senso di applicare anche ad essa il metodo di osservazione dei fatti e si venne allora a studiare anzitutto la persona viva dell' am-

Digitized by Google

malato, i suoi precedenti ereditarii o individuali, il genere di vita, le manifestazioni organiche e coi nuovi mezzi, appunto sperimentali, dell' ascoltazione, della percussione, della termometria, dell' esame delle urine ec. ec., si venne a bandire dalla scienza l' antico indirizzo astratto, si lasciarono in disparte i morbi, e invece di curare le *malattie* si curarono *gli ammalati*. E la stessa malattia ora può essere curata con mezzi diversissimi, quando diverse siano le condizioni organiche dell' ammalato.

È noto che il Bufalini in via speculativa, ed il Concato, dietro l' esempio dei medici tedeschi, furono gli antesignani in Italia di questo metodo sperimentale, ormai seguìto da tutti; come il Lombroso fu tra i primi ad importare, pure dalla Germania, il metodo sperimentale nella psichiatria. Anche in questa, dapprima si combattevano i morbi in sè, come enti astratti, la manìa, la melanconìa, la monomanìa ec.; ma poi, malgrado le opposizioni e le irrisioni, sempre inevitabili nei primi momenti, si capì che bisognava curare i pazzi e non la pazzìa, studiandoli con tutti i mezzi di osservazione, in cui consiste appunto l' armamentario della psichiatria moderna.

Orbene chi non vede quanta analogia corra tra questo fecondo ed ultissimo movimento delle scienze mediche e quello che la nuova scuola rappresenta nel diritto criminale? Anche questo finora è consistito nello studio dei reati, come enti astratti: il criminalista finora ha studiato il furto, l' omicidio, il falso, in sè e per sè, « come enti giuridici », come astrazioni, e col solo sussidio della logica

Digitized by Google

astratta e dei proprii sentimenti di uomo onesto, che si credettero, mentre non sono, eguali a quelli dei delinquenti, ha stabilito che il rimedio dei reati è la pena, come privazione della libertà, e ha determinato, con un calcolo di cui parecchi fra i più sagaci criminalisti dichiararono la impossibilità scientifica, che per il furto basti il carcere, per esempio, da uno a cinque anni, mentre per l'omicidio ne occorrono dieci, venti, a perpetuo. L'uomo che commette il reato, per il criminalista è in linea affatto secondaria, come una volta era l'ammalato per il medico; il criminalista se n'è curato in via molto accessoria, determinando, più o meno astrattamente, alcune condizioni personali, troppo evidenti per essere trascurate, da cui potesse essere modificata la imputabilità morale dell'uomo. Ma quanto al resto, alle condizioni organiche e psichiche del delinquente molto efficaci, ma non comprese in quelle circostanze evidenti e tassativamente enumerate di minore età, sonno, pazzia, ubriachezza ec.; quanto alle influenze ereditarie, alle condizioni dell'ambiente fisico e sociale, che costituiscono i precedenti indissolubili dalla persona del delinquente e quindi dalle sue azioni, il criminalista rimase del tutto estraneo. Egli curava i delitti, non i delinquenti, precisamente come i medici d'una volta.

Ora, io non dico che tutto questo studio del reato in sè, come ente giuridico, sia stato inutile, come non dico che la medicina non si sia, essa pure, giovata, anche dopo, degli studii nosologici precedenti; ma dico che questo studio astratto del delitto più non basta e bisogna fare nella scienza

Digitized by Google

criminale quella evoluzione che si è fatta nella medicina, studiando sì il reato in sè, ma studiando anche il delinquente che lo commette, con tutti quei mezzi di studio, che offre appunto il metodo positivo.

Infatti, se si chiedesse ora al criminalista quale, secondo la sua scienza, sia la causa per cui, per esempio, ogni anno in Italia quattro o cinque mila persone commettono omicidii, mentre in altri paesi, che hanno anche una popolazione maggiore, se ne commette costantemente un numero molto minore? e quale sia la cagione per cui non avviene mai, per esempio, che in un anno non si commetta nessun omicidio, oppure se ne commettano invece quattrocentomila? e quali, secondo la sua scienza, possono essere i rimedii atti a diminuire od almeno ad impedire che aumenti quel numero di omicidii?; se si facessero, dicevo, queste domande ad un criminalista, egli, come tale, non saprebbe dare alcuna risposta, perchè finora la sua scienza le ha del tutto trascurate. Egli saprà dirvi benissimo quando è che l'omicidio è tentato o mancato o consumato, qualificato o scusato e via dicendo, e queste nozioni ci saranno utilissime; ma egli non saprà rispondere a quei problemi, pei quali tuttavia la società moderna reclama una soluzione pratica ed efficace.

E se si rispondesse, che la scienza criminale ha dato pei reati il rimedio delle pene, noi osserveremmo, a nostra volta, che queste, più o meno ma in tutti i sistemi carcerarii, ormai si sono mostrate così inferiori allo scopo prefisso ed all'utile

Digitized by Google

sperato, che realmente cresce anche qui l' urgenza di provvedere. E non poteva essere altrimenti, dato il metodo aprioristico, pel quale la pena discende, come conseguenza di un sillogisma astratto, e non come studio positivo dei fatti. Il criminalista finora si è chiuso nel suo gabinetto di studio e nella sua coscienza di uomo onesto, e di li ha giudicato e regolato il mondo dei delinquenti, partendo dall' idea che questi fossero tutti uomini come lui. Ed egli allora ha posto un principio *a priori:* l' uomo tende al bene di sua natura, e se fa il male lo fa o per ignoranza o per malvagia deliberazione momentanea della sua volontà. E di qui ha dedotta la conseguenza logica, che bisognava opporre a questa inclinazione malvagia della volontà un ostacolo psicologico, che presentandosi coi caratteri del dolore, servisse a rattenere il male intenzionato, e presentandosi coi caratteri della sanzione legale servisse a « riaffermare il diritto violato dal delitto. »

Il ragionamento era logico, ma non rispondeva ai fatti, perchè questi, osservati nelle carceri, nei manicomii, dovunque, ci dicono invece che vi sono molti uomini ai quali non ripugna affatto ciò che gli onesti chiamano male o delitto, per i quali il furto non è che un mestiere, che ha i suoi pericoli (la carcere) come ogni altra professione, l' omicidio non è un delitto ma l' esercizio di un diritto o al più un' azione indifferente. E queste dichiarazioni le abbiamo udite noi nelle carceri da condannati che avrebbero avuto tutto l' interesse di mostrarsi pentiti, mentre proclamavano,

Digitized by Google

che, ritornati liberi, avrebbero rubato ancora, ed avrebbero ucciso o il testimonio d'accusa o la vittima salvata ec. ec. Certo non tutti i delinquenti sono così; ma ad ogni modo sta il fatto che uomini, non pazzi nel vero senso della parola, pensano e sentono in un modo, che è adunque l'opposto di quello premesso dai criminalisti, i quali, naturalmente, pensano e sentono da uomini onesti e non dubitano che si possa pensare e sentire altrimenti.

E quegli stessi delinquenti vi dicono, che per essi la pena non è che un inconveniente di mestiere, come il cadere dal tetto per il muratore, lo scoppio del gas per il minatore; e vi dicono che poi molti reati li commettono a mano salva, « la fanno franca »; e vi dicono che alla fine poi, due mesi, un anno, cinque anni di carcere non sono gran male, perchè, come dice la canzone del carcerato,

« Qua sol trovi i fratelli e qua gli amici,
« Denari, ben mangiare e allegra pace;
« Fuori sei sempre in mezzo ai tuoi nemici;
» Se non puoi lavorar muori di fame. » (1)

Il fatto cioè non conferma l'impressione che il criminalista onesto ha della carcere, ch'egli crede un dolore ed un'infamia, mentre per molti delinquenti essa finora non è che ricettacolo di camorristi o mezzo di vivere a spese dello Stato.

E come nella medicina pratica, quando le esperienze hanno dimostrato, che un certo farmaco cre-

(1) Lombroso — *L'Uomo delinquente*, II, ediz. Torino 1878, pag. 218.

Digitized by Google

duto efficace contro una data malattia, non lo è, si cambia e si cercano altri rimedii: così nella scienza criminale, che regola la suprema funzione sociale della difesa dell' ordine giuridico, trovato che le pene, usate finora, non servono allo scopo, si devono cambiare, ricercando altri rimedii meno illusorii, e possibilmente meno dispendiosi; giacchè finora si è anche avverato questo, che il delinquente, dopo aver commesso un reato, va in prigione e il più delle volte, non lavorando, impone ai contribuenti onesti un nuovo aggravio, obbligandoli a mantenerlo nell' ozio.

Ma questi rimedii nuovi e più efficaci, non potendosi escogitare per via di astrazioni e di sillogismi, bisogna appunto chiederli alle ricerche sperimentali, e cioè al nuovo indirizzo, che si vuole aggiungere alla scienza criminale, perchè essa diventi una vera scienza sociale e positiva.

E vi è un altro esempio eloquentissimo, più vicino ancora alle scienze giuridiche, che riconferma anticipatamente l' opportunità e l' utilità delle aspirazioni nostre: l' esempio dell' economia politica.

Si può dire che Adamo Smith sta all' economia politica come Casare Beccaria sta al diritto criminale. Essi iniziarono due grandi e gloriose correnti scientifiche, che avevano comune lo spirito di una nobile reazione contro l' empirismo del Medio Evo, innalzando ambedue la bandiera dell' individualismo, o sotto forma di libero scambio contro l' esagerato mercantilismo e protezionismo, o sotto forma di diritti personali umani contro l' invasione feroce dello

Digitized by Google

Stato nel campo criminale. Ambedue queste scuole classiche hanno portato grandi benefizii alla società, ma ambedue hanno chiuso ormai il loro splendido ciclo, perchè hanno già toccata, e forse oltrepassata, la loro méta.

Adamo Smith, e la sua scuola, usano il metodo aprioristico, e studiano i fenomeni economici, come enti astratti, eguali in tutti i tempi e in tutti i luoghi, il consumo, la produzione, la distribuzione delle ricchezze, e dettano leggi universali, assolute. Essi partono da un grande principio *a priori*: *l'uomo cerca sempre il suo benessere* e da questo traggono, per via di sole deduzioni logiche, le più lontane conseguenze, le leggi più generali. Ma, da parecchi anni, prima in Germania e poi altrove, si è determinato un movimento diverso, direi eterodosso, nella scienza economica e ha dato origine alla scuola realista, o storica, o positiva dell' economia politica, di cui sono famosi rappresentanti quelli, che il deputato prussiano Oppenheim chiamò *socialisti della cattedra*. E questa nuova evoluzione oramai va espandendosi in tutta Europa, come accenna diffusamente il Laveley nella sua ultima opera, *Le socialisme contemporaine* (1).

Orbene, chi non vede che questo indirizzo positivo della scienza economica, pel quale vuolsi proclamare la necessità di osservare i fatti economici, non in astratto, ma come avvengono in realtà, in quelle date condizioni di tempi e di luoghi, e quindi si deducono leggi storiche, che val-

(1) V. pure Lampertico — *Economia dei Popoli e degli Stati*, Vol. I, Milano 1879.

Digitized by Google

gono per questo paese in questo periodo di tempo e non per altri paesi o per altre epoche (1); chi non vede, dicevo, che questo indirizzo è del tutto analogo a quello che la scuola positiva propugna, ed ha già cominciato ad applicare, nelle scienze criminali e penali? E chi non vede allora, che riunito così il fatto isolato del nuovo indirizzo nel dritto criminale, agli altri fatti analoghi nell' arte e nella scienza, se ne ha una riprova eloquentissima della sua opportunità storica ed utilità pratica? E, d'altra parte, tutto ciò non fa che riconfermare un concetto ormai stabilito nella storia umana, e cioè che nessun fenomeno è miracoloso od arbitrario, ma tutto ciò che avviene doveva avvenire, perchè altro non è se non l' effetto di cause determinanti: ond' è che se, nella scienza criminale, ai nostri giorni si è manifestato e si allarga sempre più questo movimento progressivo, troppo miope sarebbe chi vedesse in ciò piuttosto una velleità personale di questo o quell' individuo, anzichè la manifestazione necessaria e inevitabile di una data condizione storica della scienza e della vita sociale.

Avevo dunque ragione di affermare, che la nuova scuola, non è un parziale connubio, più o meno organico, una simpatica alleanza, più o meno transitoria, del diritto penale colle scienze antropologiche, ma è invece una delle tante applicazioni del metodo sperimentale allo studio dei fatti

(1) Tale appunto è l' idea magistralmente sostenuta da ACHILLE LORIA, nella sua prelezione a proposito della *Legge di popolazione ed il sistema sociale*, Siena, 1882.

Digitized by Google

naturali, e, come tale, essa è uno sviluppo ulteriore della scuola classica, iniziata dal Beccaria.

Infatti, mentre abbiamo veduto che questa si propose ed ottenne nell' ordine pratico la *diminuzione delle pene*, e nell' ordine teorico lo *studio astratto del reato, come ente giuridico*, la nuova scuola invece si propone pur essa due nobili ideali. Nel campo pratico essa si propone come scopo la *diminuzione dei delitti*, che vanno sempre e troppo aumentando; e nel campo teorico, appunto per raggiungere questo scopo pratico, si propone lo *studio concreto del reato, non come astrazione giuridica ma come azione umana, come fatto naturale*, e quindi si prefigge lo studio non solo del delitto in sè, come rapporto giuridico, ma anche di chi commette questo delitto, lo studio cioè dell' uomo delinquente.

E poichè dalla medicina sappiamo, che per trovare i rimedi di una malattia bisogna prima cercarne e scoprirne le cause; così la scienza criminale, nella nuova parte che ora comincia a svolgersi in essa, indaga le cause naturali di quel fenomeno di patologia sociale, che chiamasi delitto, e si pone così sulla via di scoprirne efficaci rimedi, che valgano, non già a sopprimerlo, perchè in natura vi sono delle anomalie che si possono mitigare ma non distruggere, bensì a rattenerlo e ad impedirne lo straripamento.

Non solo; ma come abbiamo visto che la scuola classica sorgeva in nome dell' individualismo, per rivendicarne i diritti esageratamente soffocati dallo

Digitized by Google

Stato nel Medio Evo (1); così la scuola positiva cerca ora di porre un limite alla prevalenza, talvolta soverchia, di questo individualismo, e tende a ristabilire l' equilibrio fra l' elemento sociale e l' elemento individuale. E questo carattere della nuova scuola nel diritto criminale, è comune a tutte le altre scienze giuridiche e sociali, tra cui sopra tutte l' economia politica; nella quale è spiccatissima la tendenza scientifica moderna di temperare un esagerato e metafisico individualismo con una proporzione più adequata dell' elemento sociale (2). E ciò è del tutto consentaneo alla gran legge d' azione e di reazione, che domina il mondo fisico come il mondo morale: per essa una forza spinta troppo oltre in una data direzione provoca alla fine una reazione in senso opposto, la quale, a sua volta, giunge sempre a eccedere il limite giusto; e solo dopo questo movimento estremo di direzioni opposte, si fa luogo alla corrente media e temperatrice.

D' onde derivano subito due conseguenze. Primo, che nell' ordine teorico, noi accettiamo di buon grado e riconoscenti, quanto si è fatto sinora dalle scuole classiche nello studio giuridico del reato, riserbandoci naturalmente l' imprescrittibile diritto di modificare quelle idee, che i progressi delle scienze naturali hanno mostrate non conformi alla

(1) F. Puglia: *L' evoluzione storica e scientifica del diritto e della procedura penale*, Messina. 1882.

(2) G. Boccardo, *Gli eretici in economia politica e la loro missione nella Sociologia*, nella *Rivista di Filosofia scientifica*, diretta da E. Morselli. I, n. 6, Milano-Torino.

Digitized by Google

realtà dei fatti. E riconosciamo così, che senza il lavoro glorioso dei nostri predecessori, noi non potremmo proseguire; come è voluto dalla legge universale di evoluzione, per la quale, come dice anche Leibnitz, il presente è figlio del passato, ma è padre dell' avvenire.

E quindi, sotto un certo aspetto, non hanno torto quei rappresentanti della scuola classica, che dicono non essere noi veri *giuristi*. Certo, per affermare ed iniziare il nuovo indirizzo, i seguaci della scuola positiva, hanno dovuto e devono, nelle loro pubblicazioni, tralasciare, per un momento, lo studio tecnico e giuridico del reato, il quale d'altra parte non è poi tanto difficile da apprendere collo studio dei classici trattati, e hanno dovuto porre in luce gli studi antropologici, psicologici, statistici, che più si connettono ai nuovi intendimenti della scuola positiva. Ma questa non è che una condizione precaria di cose, ed il fermarsi ad essa non è arra di giudizio adeguato: verrà tempo, e non molto tardi, che i seguaci della scuola positiva, che non hanno fretta, perchè hanno la convinzione di un avvenire sicuro, potranno dedicarsi anche allo studio strettamente giuridico dei reati, delle pene, dei giudizi; ed allora, come dicevo, mentre essi accetteranno riverenti il già fatto dai predecessori, si riserberanno tuttavia il diritto di cimentare le varie teoriche col metodo positivo e cioè colla osservazione dei fatti, non accontentandosi dei soli sillogismi astratti; e, coordinando così le varie parti della scienza criminale con un unico indirizzo, prepareranno le evoluzioni nuove della

Digitized by Google

legislazione positiva, per il bene maggiore della società.

Non solo; ma la seconda conseguenza, cui accennavo, si riannoda a questa osservazione, poichè d'ora innanzi la scienza criminale, come dissi altrove, pur rimanendo una disciplina giuridica nei risultati e nello scopo ultimo, tuttavia, nella base e nei suoi mezzi di ricerca, deve diventare un ramo della sociologia, che avrà quindi per fondamento le scienze preliminari della psicologia, antropologia, statistica, nella parte loro che studia l'uomo delinquente e la sua attività criminosa (1). E come, nel campo organico, la scienza generale della biologia si distingue in fisiologia ed in patologia; così, nel campo superorganico (direbbe lo SPENCER, forse con un'idea poco esatta), nella sociologia si distingueranno appunto le scienze dell'attività umana normale, giuridica, quali l'economia politica, il diritto civile e commerciale, dalla scienza dell'attività umana anormale, anti-giuridica, quale appunto il diritto criminale, che potremmo anche chiamare, inteso così, sociologia criminale (2).

(1) Il GAROFALO, uno dei più strenui campioni della scuola positiva, faceva appunto un'applicazione di questa idea, prevedendo che nell'avvenire la carriera e l'ufficio del giudice penale dovranno essere separati da quelli del giudice civile; poichè il giudice penale dovrà avere studiato, non solo il diritto romano e civile, ma soprattutto la psicologia, l'antropologia, la psichiatria, se vorrà poter giudicare con cognizione di causa e con criteri meno artificiali, le azioni commesse dai delinquenti.

Veggasi la monografia: *Ciò che dovrebbe essere un giudizio penale*, Vol. III, fasc. I. (Torino, Loescher editore, 1882) dell'*Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale*, organo della scuola positiva di diritto criminale.

(2) Il Puglia, altro valente seguace della scuola positiva, nella recente prelezione « *Il diritto di repressione* » — Messina, 1882, dice di dissen-

Digitized by Google

E come da parecchi anni si è già fatta l' applicazione del metodo positivo all' economia politica, e si sta ora facendo al diritto criminale, così è facile prevedere, che fra non molto anche il diritto civile dovrà essere in diverse parti rinnovato dalla osservazione dei fatti sociali e liberato dagli avanzi teorici ed artificiali dei passati sistemi (1).

II.

Delineate così le ragioni storiche e l' origine della scuola positiva di diritto criminale, è opportuno ora riassumerne i primi principii e le conclusioni più generali, con una di quelle sintesi provvisorie, che da una parte sono tanto utili per riguardare il cammino percorso e precisare meglio quello da percorrere, e dall' altra poi sono possibili soltanto col metodo positivo.

Infatti è propria del metodo aprioristico o metafisico la necessità per il filosofo di presentarsi con

tire da questa idea, sostenendo che, per lui, la scienza criminale, anche coll' aiuto delle scienze naturali e sociali (mentre noi parliamo di innovazione del metodo) « è senza dubbio una scienza sociologica, come tutte le altre scienze giuridiche, ma mantiene sempre *immutabile* la sua natura di scienza prettamente giuridica » (pag 25). Pare a me, che dissenso reale non esista, giacchè anche noi diciamo appunto, che la scienza criminale diventa un ramo della sociologia nella base e nei suoi mezzi di ricerca, pur rimanendo, come disciplina speciale, una scienza giuridica nei risultati e nello scopo ultimo. Ma è certo, che dall' applicazione del metodo positivo una scienza non può non subire qualche trasformazione, che noi abbiamo accennato appunto con quelle parole.

(1) L. Bolaffio; *F. Laurent ed il diritto civile* — Venezia, 1881 — G. Vadalà-Papale; *Il codice civile italiano e la scienza*, Napoli, 1881 — P. Cogliolo, *La teoria dell' evoluzione darwinistica nel diritto privato*, Prelezione — Camerino, 1882.

Digitized by Google

un sistema già compiuto e prefisso in ogni sua parte, consistente nell' insieme, più o meno simmetrico, delle conclusioni logicamente dedotte dal principio posto *a priori*. Ed avviene allora, che il sistema, così concepito, sia irrevocabile e non suscettibile di correzioni sostanziali; tutto si tiene in esso, come le parti di un sillogisma: modificata una premessa, bisogna cambiare il sistema; modificata la conclusione e non le premesse, si offende la logica.

Col metodo positivo invece non si ha mai un sistema assoluto ed irrevocabile, ma si danno soltanto alcune conclusioni, che sono in tutto relative ai fatti osservati, da cui furono indotte. E quindi se un certo numero di questi fatti, in seguito, venisse a cambiare, completandosi con altri elementi prima non veduti, o fosse osservato meglio, anche le conclusioni parziali, *ad essi relative*, si possono cambiare, senza, per questo, che venga meno il valore delle altre basate su altri fatti, rimasti invariati. E perciò, nel nostro campo, un criminalista della nuova scuola può subire varie evoluzioni nel suo pensiero, svolgendolo e precisandolo meglio, coll' estendere i suoi studi a fatti dapprima non potuti osservare, perchè tutto in una volta non si può fare. Anzi questa è la condizione normale di ogni innovazione scientifica, perchè sempre le nuove scuole, nei loro primordii, contano pochi seguaci, e quindi non è possibile tra loro quella divisione del lavoro, che è condizione prima per far bene, in ogni ordine di attività; e quindi, da principio, devono far tutto quei pochi studiosi, e

Digitized by Google

perciò devono trovarsi sempre di fronte a nuovi fatti, che modificano o determinano meglio le loro idee precedenti, che essi però avevano sempre date, non come sistema irrevocabile, ma come sintesi parziali e provvisorie. Ed ecco allora il criminalista della nuova scuola obbligato a fare l'antropologo, il psicologo, lo statistico *ex professo*, con ricerche proprie; perchè, non essendovi ancora un'avanzata divisione del lavoro scientifico in questo ramo, non vi è numero sufficiente, o non vi sono affatto cultori speciali di antropologia criminale, di statistica criminale e soprattutto di psicologia criminale. Ma quando queste scienze speciali avranno preso largo sviluppo, allora verrà il giurista e, approfittando degli studi fatti da codesti naturalisti, dedurrà, coi suoi criterii, i principii giuridici positivi da quei fatti e da quelle leggi naturali.

Insomma avviene dell' individuo come della umanità: il pensiero segue le sue evoluzioni e ogni passo nuovo verso la verità ultima e definitiva è segnato dalla spoglia di un errore riconosciuto.

Inoltre, anche tra i positivisti vi sono uomini di due tempre intellettuali diverse.

C' è chi accumula per molti anni le osservazioni dei fatti e le rimuggina dentro di sè ed aspetta a pubblicarle solo quando le abbia organizzate in un sistema compiuto, che sarà sempre diverso, per la genesi sua, dai sistemi metafisici, e serberà quindi tutti i caratteri di perfezionabilità poc' anzi assegnati ai concetti positivi, ma che ad ogni modo sarà un edificio compiuto almeno nelle linee somme. Tale fu il Darwin, che aspettò molti anni pri-

Digitized by Google

ma di esporre il suo sistema fondamentale e, per il libro sull' origine delle specie, fu anzi affrettato a pubblicarlo dai suoi amici LYELL e HOOKER, e infatti quasi perdeva la priorità dell' idea di fronte al lavoro di WALLACE sull' Arcipelago Malese; e per il libro sull' origine dell' uomo, egli aspettò a pubblicarlo dopo i molti lavori di HUXLEY, VOGT, LUBBOCK, BÜCHNER, HAECKEL, ROLLE, DE FILIPPI, CANESTRINI (1). Di questa tempra è in parte anche lo SPENCER, che quando si presentava al mondo scientifico col capolavoro dei *Primi Principii*, aveva già meditato a lungo e stabilito nel suo cervello, tutto il sistema della sua meravigliosa sintesi filosofica e le parti diverse, nei loro lineamenti generali.

C' è, invece, chi, agitato dalla velocità caratteristica del nostro tempo, espone di volta in volta quelle sintesi parziali, a cui egli sia giunto nei suoi studi, e, se mi si passa il confronto, piuttosto che darsi alla guerra in grande, con una battaglia campale, si tiene alla guerriglia ed alle sue scaramuccie. Questi pensatori, naturalmente, hanno evoluzioni più rapide e frequenti, perchè più parziali, finchè giunge, anche per essi, il momento in cui, raccogliendo il fascio delle conclusioni sparse via via, ed organizzandole insieme, presentano alla loro volta un sistema complesso (2).

(1) E. MORSELLI — *Carlo Darwin*, nella *Rivista di Filosofia scientifica*, I, n. 6.

(2) Così, per esempio, mentre nei *Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale* (Bologna 1881, pag. 52) avevo detto che alcune categorie di delinquenti si sottraevano al diritto criminale, per restare nel dominio dell' antropologia criminale, con provvedimenti estranei ai criteri giuridici; dopo, per le osservazioni del Dott. Miserocchi, di Puglia, di Garofalo, ho

Digitized by Google

È inutile discutere quale di queste due maniere di procedere sia la migliore: l'una e l'altra, come tutte le cose, hanno i loro vantaggi e i loro inconvenienti. Ma il deciderſi per l'una o per l'altra dipende dalla speciale tempra dell'individuo, che deve subirla e non può correggerla, se non in minima parte.

Orbene, la scuola positiva di diritto criminale si è venuta affermando sinora con pubblicazioni sparse, frammentarie, che si potrebbero riassumere, aspettando frattanto la venuta di un qualche lavoro che meglio presenti un complesso organico di principii. Ma appunto per questo carattere disgregato delle varie pubblicazioni, io non posso qui dare una bibliografia di quelli, che si schierarono nel campo della nuova scuola e che mi riserbo di dare in un lavoro di prossima pubblicazione (1); e d'altra parte, avendo ora lo scopo, non già di presentare, in ordine sistematico, tutte le conclusioni della scuola positiva, ma soltanto di togliere certi preconcetti sul preteso carattere rivoluzionario e sovversivo di questa scuola, così mi limiterò ad accennare alcune delle conclusioni più importanti, specie nel campo giuridico, e meglio adatte a questo scopo speciale.

tralasciato quella idea inesatta negli scritti posteriori, poichè anche l'antropologia criminale fa parte integrale del diritto criminale col metodo positivo, e tutti i mezzi difensivi contro ogni sorta di delinquenti, come vedremo fra poco, appartengono al vero e proprio diritto criminale, anche se suggeriti dalle scienze ausiliarie di questo.

(1) L'OMICIDIO *in rapporto alla scienza, alla legislazione ed alla giurisprudenza* — Vol. di circa 800 pagine, con Atlante antropologico-statistico — Bologna, Zanichelli editore.

Digitized by Google

Abbiamo già accennato, che il principale criterio direttivo della nuova scuola, nell'ordine teorico, è lo studio del reato, come fenomeno naturale, come azione concreta, di cui bisogna quindi indagare le cause altrettanto naturali.

Partendo da questo concetto, già ammesso nelle opere di statistica e di antropologia criminale, io ebbi occasione, studiando la criminalità in Francia per più che mezzo secolo (*Annali di Statistica*, serie II, vol. 21), di dare una classificazione dei molteplici fattori del reato, che, sebbene intrecciati sempre in una rete indissolubile, si possono tuttavia distinguere per ragione di studio. E cioè, considerando che le azioni dell'uomo, oneste o disoneste, sono sempre il prodotto del suo organismo fisiologico e psichico, e dell'atmosfera fisica e sociale, in cui egli è nato e vive, distinsi le tre categorie dei fattori *antropologici*, dei fattori *fisici* e dei fattori *sociali* del reato.

I fattori *antropologici*, inerenti alla persona del delinquente, sono il coefficiente personale del reato: e poichè la persona del delinquente, come di ogni uomo, si può considerare o come individuo per sè stante, e questo alla sua volta nel suo lato fisiologico e nel suo lato psichico, oppure come membro di una società avente diverse relazioni coi suoi simili, così i fattori antropologici si suddistinguono in tre altre classi.

Alla prima, della *costituzione organica del delinquente*, appartengono tutte le anomalie del cranio e del cervello, tutti i caratteri somatici in genere, tutte le specialità della fisonomia, del tatuaggio,

Digitized by Google

della sensibilità fisica, che furono poste in luce dai numerosi lavori di antropologia criminale, che, dopo il riassunto fattone e l' impulso dato ad essi dal Lombroso nella sua opera *L' Uomo delinquente,* sono andati facendosi sempre più numerosi e seri.

Alla seconda classe di fattori antropologici, della *costituzione psichica del delinquente,* appartengono egualmente tutte le anormalità dell' intelligenza e dei sentimenti, specie del senso morale, e tutte le specialità della letteratura e del gergo criminale, per le quali si sono già raccolte prove sufficienti, e che si allargheranno sempre più, sulla tempra morale propria dei delinquenti; tanto, che l' Ochorowicz, sostenendo nella *Revue philosophique* del novembre 1881 l' utilità di un congresso internazionale di psicologia, proponeva già di distinguerne, fra le altre, una sezione a parte per la psicologia criminale.

Alla terza classe poi dei fattori antropologici, *dei caratteri personali del delinquente,* oltre le condizioni biologiche di esso, come la razza, l' età ed il sesso, spettano appunto le condizioni sociali, quali lo stato civile, la professione, il domicilio, la classe sociale, l' istruzione ed educazione, che già si studiarono dai cultori della statistica criminale.

Viene dappoi la serie dei *fattori fisici* del reato, e sono tutte le cause, appartenenti all' ambiente fisico, che pure dalla statistica criminale si dimostrarono molto efficaci nella diversa manifestazione dei delitti: tali sono il clima, la natura del suolo, la vicenda diurna e notturna, le stagioni, la temperatura annuale, le meteore, la produzione agricola.

Digitized by Google

E resta infine la categoria dei *fattori sociali* del reato, risultanti appunto dall' ambiente sociale, in cui vive il delinquente, come: la varia densità della popolazione, lo stato dell' opinione pubblica, dei costumi e della religione, la produzione industriale, l' alcoolismo e tutte le speciali istituzioni dell' ordinamento economico, politico, amministrativo, che possono divenire, in diversa misura, incentivi a commettere reati, per chi già vi si trovi predisposto dalle altre cagioni, sopra ricordate.

Non è qui il luogo di svolgere, più particolarmente, le molte e parziali conclusioni cui si giunse finora nello studio di codesti numerosissimi fattori naturali del reato: basta averli accennati, per insistere piuttosto sulla conclusione massima che da questo studio si ricava, e che, secondo me, rappresenta uno dei principii fondamentali della scuola positiva di diritto criminale, da me posto in luce in occasione di una critica fatta all' opera del Lombroso, ed accettato dappoi, con minime variazioni, da tutti i propugnatori del nuovo indirizzo scientifico.

Questo principio cardinale è, che, mentre nel passato i criminalisti, colla sola logica e colla sola guida della loro coscienza di uomini onesti, avevano sempre ammesso come postulato, che tutti i delinquenti press' a poco fossero eguali tra di loro ed anche agli altri uomini, gli studii positivi invece hanno dimostrato che dell' uomo delinquente esistono diverse varietà, che hanno speciali ed incontestabili caratteri organici e soprattutto psicologici,

Digitized by Google

e che sottostanno diversamente all' azione dei vari fattori del reato; e che hanno quindi del delitto in se e delle pene minacciate dai codici, idee e sentimenti, non solo diversi da quelli degli uomini onesti, ma diversi anche nelle diverse classi di malfattori.

Veramente l'idea, che nei deliquenti si dovessero distinguere, per lo meno due categorie, era già stata manifestata da alcuni cultori della scienza carceraria, perchè, come uomini pratici, non potevano non aver notato il fatto nel loro contatto coi detenuti; ed era già stata portata nel campo legislativo dall' Inghilterra, coll' atto del 1868, contenente misure speciali di sicurezza contro i malfattori abituali *(abitual criminals)*. Ma questa idea, non solo era sfuggita, per esempio, al Lombroso, ma non aveva ancora ricevuto nè uno sviluppo meno incompleto nè applicazione alcuna di principii giuridici.

Ora invece, come dicevo, questo concetto delle diverse categorie di delinquenti è incontestato nella scuola positiva di diritto criminale e giova quindi dare anche di esso un cenno fugace, per avvicinarci sempre più alla speciale mèta di questo scritto.

Considerando i reati nel loro complesso, e senza pregiudicare le modificazioni necessarie nello studio delle singole forme criminose, si può dare una classificazione generale dei delinquenti nelle seguenti cinque categorie: delinquenti *pazzi* — delinquenti *nati, incorreggibili* — delinquenti *per abi-*

Digitized by Google

tudine acquisita — delinquenti *d' occasione* — delinquenti *per passione*.

La prima è dei *delinquenti pazzi*, o meglio dei pazzi delinquenti, di quegli individui cioè che commettono eccessi criminosi sotto l' influenza di una qualche forma di alienazione mentale, o nei suoi tipi classici della manìa, monomanìa, melanconìa ecc. o nelle forme intermedie di una semipazzia, sia che il delitto avvenga quando già si era altrimenti manifestato il disordine mentale, sia che questo abbia appunto per prima manifestazione evidente il delitto stesso. E se anche una forma speciale di pazzia, la pazzia o imbecillità morale, ha tanti punti di contatto con una certa disposizione innata e patologica al delitto, propria dei delinquenti nati, che spesso non c'è tra loro distinzione, resta tuttavia sempre bene separata questa prima categoria di pazzi, che trascendono ad atti criminosi.

La seconda categoria è dei *delinquenti nati*, che hanno una speciale anormalità innata, manifestantesi appunto col delitto, per un' assenza, più o meno completa, del senso morale e dei sentimenti di pietà verso il proprio simile. Sono per lo più omicidi, che uccidono come altri farebbe un' azione del tutto indifferente, oppure ladri, che non ritengono cosa disonesta il furto, ma un' « industria » come un' altra, coi suoi inconvenienti come ogni altro mestiere. Individui, che presentano le maggiori anomalìe organiche e psichiche, su cui grava una triste eredità di generazioni dominate alternativamente dalla pazzìa, dal suicidio, dall' alcoolismo, dal delitto; individui, che non conoscono il rimorso

Digitized by Google

e considerano il codice penale come una sopraffazione della maggioranza o come una trappola, per sfuggire alla quale è questione di furberia e niente altro. Individui, che, come dice il Lombroso, rappresentano nell' umanità civile i selvaggi, di cui riproducono appunto molti caratteri organici e psichici; individui adunque, pei quali le solite teorie sul delitto e sulla pena a nulla giovano, eterni recidivi, affatto incorreggibili, sotto qualunque regime penitenziario, e quindi in lotta continua colla società degli onesti.

La terza categoria dei *delinquenti per abitudine acquisita* invece è in parte il prodotto di quei sistemi carcerarii, purtroppo dominanti ancora in Italia, malgrado gli sforzi e le aspirazioni dell' amministrazione carceraria, i quali, ammettendo l' oziosa comunione di vita fra i detenuti, ne rendono inevitabile la corruzione fisica e morale. Vi sono appunto individui, che, trascinati a delitti, per lo più non gravi, ma abbastanza frequenti, per l'impulso di disgraziate circostanze personali o dell' ambiente, entrano nel carcere e ne escono corrotti dai compagni più malvagi, perdono ogni resto di energia morale, e ricadono nel delitto, per ritornare in carcere ad aumentare la loro corruzione, con una sequela di condanne, che spesso arrivano a dieci, venti, quaranta, con grave danno della società e con una continua offesa alla serietà ed all' autorità della legge e dei giudici. Individui, dei quali adunque i migliorati sistemi penitenziarii ed i nuovi mezzi di difesa sociale dal delitto potranno, in parte, diminuire il triste contingente.

Digitized by Google

Viene dappoi la categoria dei *delinquenti d'occasione*, che hanno tutte le apparenze dell' uomo normale, e realmente se ne discostano poco; tranne un carattere psicologico, che negli studii da me fatti sopra un migliaio circa di detenuti, parmi consista soprattutto, come già notarono alcuni fra gli antropologi, in una eccezionale imprevidenza delle conseguenze dei proprii atti ed in una minore forza di resistenza alle occasioni di mal fare.

Anche questi individui ammettono, un limite molto ristretto, la possibilità di una certa emenda ed anche per essi possono avere un' influenza, più o meno cattiva, i varii sistemi carcerarii.

Finalmente resta la categoria dei *delinquenti per passione*, che è una varietà più spiccata di quella dei deliquenti d' occasione, messa in luce specialmente dal Lombroso, nella seconda edizione della sua opera. Sono individui, prima onesti, che commettono quasi sempre reati di sangue, quasi mai di cupidigia, trasportati da una passione veemente, per lo più erotica, che commettono il delitto senza agguato, con armi scoperte, in pubblico, più spesso di giorno, e con frequenti propalazioni antecedenti del proprio disegno criminoso; che usano una violenza ed una rapidità speciali nel compiere il fatto, di cui si pentono subito dopo, fino a tentare ed a consumare spesso il suicidio, consegnandosi quasi sempre e subito alle autorità, confessando il proprio fallo; e, se condannati, come lo sono raramente dai giurati, sono i soli, che veramente si possono emendare.

Digitized by Google

Ora, dal solo cenno di queste varie categorie, è facile persuadersi di due cose: I°, Che, per quanto grandi siano le diversità organiche e soprattutto psichiche tra quelle categorie, non può venire per questo mai meno nella società la necessità, e quindi il diritto, ed anzi il dovere, di proteggere sè stessa contro gli attacchi, con apparenze più o meno malvagie, ma sempre pericolosi di codesti individui. II°, Che, quelle differenze fra le varie categorie sono così grandi, che assolutamente non si possono ormai trascurare dai criminalisti, che vogliano guardare ai fatti e non alle astrazioni sillogistiche; e che quindi è inevitabile una modificazione di alcuni principii teorici, finora usati nello studio dell' imputabilità dei delinquenti, e basati appunto sull' idea aprioristica, che questi delinquenti siano press' a poco eguali tra di loro.

Cominciamo appunto da questa seconda conclusione, sul criterio dell' imputabilità giuridica, per risalire dappoi all' altra della necessità di una difesa sociale contro ogni specie d' individui pericolosi.

I criminalisti, per quanta parte abbiano fatto alle scoperte delle scienze naturali nelle teorie classiche del diritto criminale, fondano tutti la repressione dei delitti per parte della società sul principio di una *imputabilità morale* propria di chi commette il reato, e determinata dal concorso dell' intelligenza o colla libera volontà o con una certa « consapevolezza », o con altro. Tutti affermano che ove manca l' imputabilità *morale* è cancellata pure la imputabilità *politica* ossia la punibilità: e questa diminuisce di un grado maggiore o minore secondo

Digitized by Google

che la imputabilità *morale*, a sua volta, è più o meno completa.

Molte e gravi obbiezioni si potrebbero fare, in nome della psicologia scientifica, a questo concetto d'imputabilità morale, che in sostanza è sempre fondato sopra una potenza attribuita alla volontà umana, di scegliere, da sè e per sè sola, fra il bene ed il male, indipendentemente dalla causalità necessaria dei motivi interni ed esterni. Ma avendo altrove trattata a lungo codesta questione del libero arbitrio, che sarà sempre in fondo a tutti i problemi scientifici sulle diverse forme di attività umana e sarà quindi pur sempre lo scoglio di tutte le teorie criminali; e d'altra parte essendo persuaso, che codesta questione si risolverà pure nella coscienza comune colla evoluzione inevitabile delle idee e dei sentimenti, così ora mi restringo a considerare il principio della imputabilità morale, soltanto nelle sue pratiche applicazioni.

E dico, cioè, che, anche lasciando impregiudicate le questioni teoriche, vi è tuttavia un ostacolo insormontabile all'uso di quel principio nel diritto criminale: vale a dire, la impossibilità per il giudice umano di pesare la responsabilità *morale* dell'uomo. E questa è veramente una obbiezione invincibile dalla scienza criminale classica, per la quale non vi può essere misura di punibilità se prima non siasi pesata la imputabilità morale dell'uomo.

Ma, dopo le odierne osservazioni scientifiche sull'influenza della eredità organica nell'individuo e della solidarietà fra ciascun uomo e le genera-

Digitized by Google

zioni precedenti e l'ambiente in cui vive, qual giudice mai potrà avere la pretesa di calcolare, nemmeno approssimativamente, la colpabilità morale di un delinquente?

Data l'azione ereditaria, l'influenza della razza, del temperamento, del clima, della temperatura, dell'agglomero di popolazione; data la diversa educazione fisica, intellettuale e morale, gli esempii avuti nell'infanzia, l'abbandono dei genitori; data l'azione di certi istituti sbagliati, di un viziato ambiente sociale in cui l'uomo sia cresciuto; qual giudice mai, per fare realmente opera di giustizia distributiva nel punire i reati secondo la colpa, potrebbe calcolare questa infinità di elementi, e che pure, da tutti ormai, ammettano o no il libero arbitrio, si ritengono avere una grande azione sulla volontà individuale?

Ed infatti, per qual ragione in codesto preteso giudizio sulla imputabilità morale del delinquente, si dovrebbe tener conto di quelle poche cause modificatrici, già ammesse perchè più evidenti, come l'età minore, il sordomutismo, la pazzìa, il sonno, l'ubriachezza ecc. e si dovrebbero poi trascurare affatto tutte le altre e ben più numerose, poc'anzi accennate. e recentemente scoperte dall'indagine scientifica? Sono proprio soltanto quelle quattro o cinque circostanze, e non più, che possano influire sulla imputabilità morale?

Ma questo è ancora il meno. Perchè, se la scienza criminale classica finisse anche col riconoscere la necessità di computare, più o meno perfettamente, tutte quelle circostanze nella misura

Digitized by Google

dell' imputabilità *morale*, resterebbe pur sempre un principio teorico, oramai inammissibile, perchè smentito dai fatti quotidiani: il principio cioè, che la punibilità dell' uomo o meglio la difesa della società contro il delinquente, debba dipendere dalla sua colpabilità morale.

Principio inammissibile, perchè finirebbe per annullare quasi ogni repressione dei delitti, come purtroppo se ne va facendo l' esperienza ai nostri giorni. Ammesso che, per esempio, un omicida si debba assolvere se si ritiene aver agito senza imputabilità morale, perchè spinto o da pazzìa o dalla cosiddetta forza irresistibile, nè verrà lo scandalo ed il pericolo, ormai evidente all' opinione pubblica, che la società si trovi indifesa, per quel principio teorico, contro i più pericolosi individui. Un omicida, perchè pazzo (e perciò tanto più pericoloso) ma perchè dichiarato non colpevole moralmente, viene lasciato libero di ripetere i suoi eccessi criminosi, ed il magistrato o deve assolverlo immediatamente, o se non lo assolve, e lo fa rinchiudere in una casa di salute, va contro la legge, che impone la immediata liberazione di chi viene dichiarato non imputabile moralmente. Le autorità di pubblica sicurezza potranno, quando lo credano opportuno (e troppo spesso se ne dimenticano) farlo rinchiudere in un manicomio; ma questo allora è un provvedimento di polizia o insufficiente o extragiuridico. Insufficiente, perchè lascia più facile la liberazione anche dal manicomio, giacchè, essendovi una sentenza di assoluzione e non di reclusione, appena il malato dà segni di un' apparente tranquil-

Digitized by Google

lità può essere rilasciato alla famiglia, con pericolo evidente, e spesso verificatosi. Extra-giuridico, perchè rimette la difesa della società da questi esseri disgraziati, ma pericolosi, ad un esercizio di facoltà amministrative arbitrarie, anzichè ad una vera e propria funzione giuridica e giudiziaria di difesa sociale (1).

E si noti, che queste assoluzioni o condanne a pene poco serie, si moltiplicherebbero sempre più, dato quel principio, che l'imputabilità *morale* sia la condizione prima di ogni punibilità, perchè sempre le nuove scoperte scientifiche allargherebbero la cerchia di quelle cause, che si dicono togliere la colpabilità morale dell' uomo.

Ormai però gli inconvenienti di quel principio teorico sono cresciuti tanto, che dovunque si ammette, e da tutti, la necessità di provvedervi, quanto ai pazzi delinquenti, coi manicomii criminali. Ma è facile vedere, non solo che questa istituzione, propugnata prima soltanto dai psichiatri ed ora subìta dalla scienza criminale, va contro i fondamentali criterii giuridici di questa, perchè, in sostanza, obbliga alla reclusione (con sola differenza di nome fra carcere e manicomio) un individuo dichiarato moralmente irresponsabile; ma è facile vedere anche come questa istituzione, e parecchie altre, proposte già da tempo, ma in modo disgregato e saltuario, ricevano soltanto dalla scuola po-

(1) E che anche in altre parti, i veri pericoli sociali stiano piuttosto nelle conseguenze di alcune teorie astratte della scienza criminale, lo dimostrava il Garofalo — *I pericoli sociali di alcune teorie giuridiche (Archivio di psichiatria e scienze penali ecc.* — Vol. III. fasc. 4).

Digitized by Google

sitiva di diritto criminale l'inquadratura, per così dire, in un sistema organico di provvedimenti, logicamente e praticamente connessi coi nuovi principii.

Ed infatti la scuola positiva, convinta che il criterio della imputabilità morale, non solo appartenga all' ordine etico o religioso, e sia quindi estraneo allo stretto ordine giuridico, ma sia d'impossibile applicazione pratica e conduca, appunto perchè extra-giuridico, a conseguenze sociali pericolose ed illogiche, sostituisce ad esso un principio giuridico, che è la conseguenza naturale di quelle stesse ragioni storiche, prima ricordate. Il principio, cioè, della responsabilità *sociale*, per cui si stabilisce la regola positiva, che *ogni uomo è sempre responsabile di fronte alla società di qualunque azione da lui compiuta*.

E questa norma suprema, da me sviluppata altrove, non è un sillogisma immaginato per astrazione, ma è la conseguenza immediata della osservazione dei fatti quotidiani, in ogni parte della vita sociale, i quali mostrano sempre, senza eccezione mai, che ogni azione individuale determina, sia per parte degli altri individui, *uti singuli*, sia per parte della società, una reazione corrispondente ed analoga.

Il commerciante, che vende tutti i suoi beni e si riduce alla miseria, per soddisfare agli obblighi suoi, ne riceve in contraccambio, dalla società, un rialzo nella stima universale e il concorso di molti a sollevarne le avversità. Il commerciante invece, che, anche senza dolose intenzioni, fallisce

Digitized by Google

e danneggia molte persone, determina nella società una reazione di diffidenza e di isolamento.

Chi uccide altri senza cattiva intenzione, per sola negligenza, è obbligato al risarcimento dei danni e perde nella stima pubblica: chi uccide, per motivi perversi, è condannato all' ergastolo. In ambo i casi, però, la società reagisce, e soltanto la reazione collettiva varia colla diversa forma, psichica e materiale, dell' azione individuale.

Il viandante aggredito da un uomo, non sta a cercare se questi sia pazzo o no, ma si difende e lo uccide: così la società che trovasi di fronte ad un omicida, non può subordinare la sua difesa alla colpa morale di questo individuo pericoloso, ma sempre lo terrà responsabile dell' omicidio; e soltanto, in questo caso come in ogni altro, la reazione collettiva varierà colla diversa forma dell' azione individuale.

E così per infiniti altri esempi di fatti quotidiani: i quali tutti confermano il principio da me stabilito, ed espresso colla formula di *responsabilità sociale*.

Ma questo principio, come si vede, non dà che una regola generale, di cui bisogna quindi mostrare le singole applicazioni pratiche. Ed allora, colla stessa osservazione dei fatti ora citati, è facile giungere a porre il problema in questi termini più completi: affermata la responsabilità *sociale* di ogni uomo per ogni azione sua, *quali saranno le varie forme in cui debba esplicarsi questa responsabilità?*

Digitized by Google

Ed ecco appunto, a questo proposito, un' altra delle principali conclusioni, cui giunse finora la scuola positiva di diritto criminale, Essa, partendo dall' idea che bisogna unire in un sistema solo tutti i differenti mezzi di difesa, di cui la società può disporre contro le azioni dannose e pericolose, anzichè separare, come si è fatto finora, i mezzi civili da quelli penali, i mezzi preventivi da quelli repressivi, stabilisce quattro ordini di provvedimenti difensivi contro il reato, che sono i seguenti:

I.° *Mezzi preventivi* o di igiene sociale, che rimovendo quelle cause di delitti che possono essere tolte o volgendo al minor male quelle inamovibili e contrapponendo ad esse degli incentivi al bene, tagliano dalle radici la pianta criminosa, e come tali sono veri e proprii *sostitutivi penali*. Mezzi, trascurati finora nelle scienze e nella pratica, perchè più lontani dallo studio teorico del reato, ma di massima importanza invece per la scuola positiva di diritto criminale.

II.° *Mezzi riparatorii* o di risarcimento civile dei danni, che esistono anche ora, ma restano per lo più lettera morta, per la tradizionale separazione tra diritto civile e penale, che, in questa parte, non ha ragione di esistenza. Ed anche per essi la nuova scuola propone garanzie pratiche, che ne assicurino l' applicazione.

III.° *Mezzi repressivi*, che sarebbero alcuni dei modi di repressione ora usati, e degni di essere conservati, per quanto inspirati meglio alla realtà dei fatti ed ai bisogni della società: efficaci per le

Digitized by Google

categorie dei delinquenti d' occasione e per abitudine acquisita.

IV.° *Mezzi eliminativi*, che rendono affatto impossibile la recidiva, escludendo per sempre dal consorzio civile i delinquenti più pericolosi. Tali sarebbero i manicomi criminali per i pazzi delinquenti, e gli speciali stabilimenti di incorreggibili per i delinquenti nati, a cui forse si potrebbe aggiungere anche la deportazione semplice e perpetua, per gli individui meno pericolosi fra quelli delle due categorie ora accennate (1).

Naturalmente non è qui il luogo di svolgere meglio e più positivamente l' organismo, giuridico e pratico, di queste quattro serie di strumenti della difesa sociale contro il delitto. Basterà aggiungere che l' uso vario di essi sarà determinato dal criterio positivo, stabilito dal Garofalo, della *temibilità del delinquente* come misura della maggiore o minore severità e lunghezza dei mezzi difensivi. Temibilità, determinabile dai caratteri positivi tanto dell' atto in sè, compiuto dal delinquente, quanto dalla categoria antropologica, cui i singoli giudicabili si troveranno appartenere.

Ma intanto, tralasciando ogni altra particolarità di principii giuridici, resta evidente un fatto di altissima importanza, che va contro tutti i pregiu-

(1) Questo principio della *responsabilità sociale* e delle varie forme in cui esso si esplica, da me esposto nello scritto *Sul diritto di punire come funzione sociale*, Torino 1882 (Estr. dall' *Arch. di psichiatria* ecc.) è stato riprodotto recentemente anche dal Puglia, nella sua prelezione *Il diritto di repressione*, Messina 1882.

Digitized by Google

dizii invalsi sul nuovo indirizzo del diritto criminale: il fatto cioè, che *per le nuove idee si afferma assai più che colle teorie classiche la necessità ed il diritto di una difesa sociale contro tutte le azioni dannose e pericolose, compiute o no colla cosiddetta colpabilità morale*.

Come dicemmo da principio, ogni innovazione eccita la diffidenza; e l' opinione comune, poco illuminata a nostro riguardo, chiamando noi rivoluzionarii del diritto penale, ha creduto di vedere nelle nuove idee un pericolo sociale, che venisse ad estendere anche più l' abuso di certe assoluzioni dei più pericolosi delinquenti, a danno degli onesti, colla bandiera delle nuove scoperte scientifiche. Scetticismo questo, inevitabile ma altrettanto ingiustificabile, come speriamo aver dimostrato nella seconda parte di questo scritto.

Noi siamo così poco « nihilisti scientifici, « che la nostra scuola si presenta non solo come svolgimento ulteriore dei grandi progressi già fatti dalle scuole classiche, ma anche come guarantigia somma e assai più rigorosa della difesa sociale, o giuridica che dir si voglia, contro il delitto (1).

(1) A conferma di ciò, mi sia permesso citare un fatto, che dimostra come queste tendenze scientifiche della nuova scuola criminale siano portate dai cultori di essa anche nella vita pratica.

Quando a Bologna, nel principio del 1882, si trattava di giudicare il caso famoso del conte F., imputato dell' assassinio di un sacerdote, il collegio della difesa avea richiesto al Lombroso ed a me l' opera di periti della difesa. Noi, fedeli alle nostre idee scientifiche, per quanto pensassimo che in quell'omicida entrasse molta parte di pazzia (come trattammo in una monografia pubblicata nell' *Arch. di psichiatria*, dopo l' autopsia di quel disgraziato) non accettammo l' incarico di una perizia di difesa; perchè, dicemmo, se dai giurati si ammettesse la pazzia, nello stato attuale della legislazione, es-

Digitized by Google

Altre osservazioni sarebbero da farsi ora sulla scuola positiva di diritto criminale, tra le quali importante l' obbiezione, che ci può fare il sentimento comune, pel quale ognuno si ribella all' idea di unire in un solo fascio i pazzi pericolosi coi veri delinquenti.

Ma noi non possiamo occuparcene qui, e lasciamo per ora che il progresso delle idee, come ha tolto i pregiudizi dei secoli passati, che facevano ai poveri pazzi una colpa morale della loro pazzia, così giunga a togliere le idee ora comuni, che fanno ai delinquenti una colpa morale dei loro eccessi, che sono invece, anch' essi, l'effetto di anormalità organiche e psichiche. E ci accontentiamo, da una parte di vedere come le nuove idee scientifiche possano conciliare la pietà verso esseri umani degradati, coi diritti imprescindibili della difesa sociale dai loro attacchi, e dall' altra parte di avere mostrato le ragioni storiche e gli intendimenti pratici della nuova scuola.

Certo, non cesseranno per questo le accuse, a noi, di sconvolgere l' ordine morale e sociale, perchè non si possono d' un tratto cancellare preconcetti, che, per quanto inesatti, sono l' effetto naturale di leggi psicologiche. Ma frattanto, noi proseguiremo la nostra via col vantaggio grande, frutto anch' esso della filosofia positiva, di una tolleranza serena per le opposizioni degli avversari.

so verrebbe assolto, e questo noi crediamo un pericolo, al quale le nostre idee ci vietano di cooperare. Se ci fossero stati i manicomi criminali, noi avremmo accettato, perchè solo allora le nostre idee sulla difesa sociale da ogni individuo pericoloso avrebbero potuto essere applicate.

Digitized by Google

Quando la filosofia e le scienze sociali si facevano con sistemi, che, mentre erano il solo effetto di meditazioni solitarie, si consideravano tuttavia dai loro autori come la rappresentazione assoluta ed unica della verità, questo dogmatismo doveva naturalmente portare a ritenere quasi come offese personali le obbiezioni scientifiche fatte ai proprii sistemi.

Per il positivista invece, che ammette, come diceva Bacone, l' autorità dei predecessori come causa di riverenza ma non come imposizione di idee, i sistemi scientifici sono in tutto relativi ai fatti osservati; ed è quindi insita in loro la possibilità di essere modificati da chi osservi meglio o maggior numero di fatti.

E noi appunto, delle opposizioni come dello scetticismo altrui, ci consoliamo con questo sereno ragionamento: se le nostre idee sono errate, esse fatalmente moriranno; e noi avremo in buona fede sprecate le nostre fatiche, almeno in parte però, giacchè anche il nostro errore avrà giovato al riconoscimento del vero; ma se le nostre idee sono vere, oh! allora il loro trionfo è immancabile e non occorre per esso la lotta personale ed intollerante, ma basta la sola forza benefica del progresso infinito.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ALTRE PUBBLICAZIONI DELLO STESSO AUTORE

La teorica dell' imputabilità e la negazione del libero arbitrio. Firenze 1878 — presso N. Zanichelli, Bologna . . . . . L. 10, 00

I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, Bologna, N. Zanichelli, 1881 . . . . . » 2, 00

Dei sostitutivi penali, con due tavole litografiche, Torino 1880, (Estr. dall' *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale*) — Esaurito.

Cenni critici sulla giurìa in Italia, Venezia 1880 (Estr. dalla *Temi Veneta*) — Esaurito.

Dei limiti fra diritto penale ed antropologia criminale, Torino 1881, (Estr. dall' *Archivio* suddetto) — Esaurito.

Studi sulla criminalità in Francia dal 1826 al al 1878, con una tav. cromolitografica — Roma 1881 (Estr. dagli *Annali di statistica*) presso N. Zanichelli. » 1, 50

Studi sui carcerati nelle case correzionali e penali, Torino 1881 — in collaborazione con Furlani, Corridori, Dini, Prampolini, Venezian — (Estr. dall' *Archivio* suddetto) presso N. Zanichelli . . . . » 1, 50

Kritikai jégyzetek az esküdtszék kérdéséhez — Buda Pest, 1882 (Estr. dalla *Magyar Jgazágügy*) — presso N. Zanichelli . . . . . » 1, 50

Das Vertrechen in seiner Abhängigkeit von dem jährlichen Temperatürwechsel, con due tav. cromolitogr. — Berlin 1882 (Estr. dalla *Zeitsch. f. die ges.. Strafrechtswiss.*). presso N. Zanichelli . . . . . » 2, 00

Il diritto di punire come funzione sociale. Torino 1882 (Estr. dall' *Archivio* suddetto) presso N. Zanichelli » 1, 00

Su A. Faella, Torino 1882 — con una tav. litogr. Torino 1882, in collaborazione con C. Lombroso. (Estr. dall' *Archivio* suddetto), presso N. Zanichelli. . » 2, 00

Sotto stampa (N. Zanichelli editore):

L' Omicidio *in rapporto alla scienza, alla legislazione ed alla giurisprudenza* — 1 Vol. di pag. 800 con *Atlante antropologico — statistico*.

Digitized by Google

HARVARD LAW SCHOOL LIBRARY

This book is due on or before the date stamped below. Books must be returned to the Circulation Desk from which they were borrowed. **Non-receipt of an overdue notice does not exempt the user from a fine.**

JUN 1 0 2002	

Digitized by Google

Digitized by Google